

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4590 del 08/10/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. FARINA SERVICE SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE E Elettromeccaniche IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DELLA COOPERAZIONE, N.18. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-5538 DEL 18/10/2017 E SUCCESSIVA DETERMINA DIRIGENZIALE DI CORREZIONE N. 2018-39 DEL 05/01/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4721 del 07/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **FARINA SERVICE SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI LAVORAZIONI MECCANICHE E ELETTROMECCANICHE IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DELLA COOPERAZIONE, N.18. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-5538 DEL 18/10/2017 E SUCCESSIVA DETERMINA DIRIGENZIALE DI CORREZIONE N. 2018-39 DEL 05/01/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-5538 del 18/10/2017 e la successiva di correzione adottata con Determina Dirigenziale n.2018-39 del 05/01/2018 a favore della Ditta Farina Service srl, con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche in Comune di Alfonsine, Via della Cooperazione, n.18 comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 02/08/2019 e acquisita dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna con PG 2019/123704 del 06/08/2019 (pratica ARPAE **SinaDoc. n. 23631/2019**) dalla **Ditta Farina Service srl** (C.F./P.IVA 01347900399), avente sede legale e attività di lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche in Comune di Alfonsine, Via della Cooperazione, n.18, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-5538 e successiva n.2018-39 soprarichiamate, a seguito di un riassetto impiantistico con modifica alle emissioni in atmosfera. Rispetto all'autorizzazione allo scarico la Ditta dichiara che nulla viene modificato.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **23631/2019**, emerge che:

- La Ditta **Farina Service srl** è in possesso dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017/5538 e successiva di correzione n.2018-39 per la propria attività di lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata per la modifica sostanziale delle Determinine soprarichiamate;
- la modifica sostanziale richiesta è relativa al riassetto emissivo con installazione di un nuovo punto di emissione nel reparto avvolgimenti (E9) e la modifica non sostanziale della emissione E3;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 02/08/2019 (PG 2019/123704) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2019/130224);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC (PG 2019/129318);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITA nel corso del procedimento amministrativo la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna (PG 2019/153370 del 07/10/2019) per le emissioni in atmosfera;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-5538 e successiva di correzione n.2018-39 a favore della Ditta **Farina Service srl**, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-5538 del 18/10/2017 e successiva Determina di correzione n.2018-39, a favore della Ditta **Farina Service srl** (C.F./P.IVA 01347900399), avente sede legale e attività di lavorazioni meccaniche e elettromeccaniche in Comune di Alfonsine, Via della Cooperazione, n.18, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce le precedenti di cui alle Determine Dirigenziali n.2017-5538 del 18/10/2017 e n. 2018-39 del 05/01/2018 sopracitate e adottate da ARPAE SAC;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riposta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi).

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- La Ditta Farina Service srl è specializzata in diversi settori di attività industriali, in particolare per riparazioni elettromeccaniche e meccaniche. Commercializza tutte le tipologie di motori elettrici asincroni, in corrente continua, ATEX, pompe autoadescanti, pompe centrifughe, circolatori, inverter, riduttori nello stabilimento sito in Comune di Alfonsine, Via della Cooperazione, n.18;
- In particolare l'attività dell'Azienda può essere schematizzata nel modo seguente:
 - Riparazione di macchine elettriche (motori elettrici c.a., motori ad anelli, motori brushless, servomotori, alternatori, elettropompe, motoriduttori);
 - Realizzazione di avvolgimenti di statori e rotor per motori in c.a. e c.c. e di bobine per trasformatori, elettrofreni, elettroscatti e teleruttori;
 - Assistenza specializzata presso cantieri;
 - Lavorazioni conto terzi (equilibrature dinamiche e statiche di rotor, giranti, rivestimenti metallici a spruzzo, costruzione di motori custom).
- Le emissioni in atmosfera generate dall'Azienda derivano dall'attività di riparazione elettromeccanica. In particolare, si possono identificare le seguenti fasi:
 - Demolizione dei precedenti avvolgimenti: questa operazione viene realizzata in un apposito forno demolitore, alimentato a gas metano, che consente di rimuovere il rivestimento in resina esistente (**E1 - invariata**);
 - Riparazioni e realizzazioni di nuovi avvolgimenti: queste operazioni vengono realizzate nel reparto officina: nei due capannoni sono presenti banchi di lavoro collegati ad un sistema di aspirazione, che convoglia le polveri prodotte durante le lavorazioni a due camini (**E3 – modifica non sostanziale - ed E8 – Invariata**);
- In seguito ad una riorganizzazione del lay out aziendale, il reparto "Avvolgimenti", che prima afferiva all'emissione E3, è stato spostato e verrà installato un nuovo punto di emissione (**E9 – Nuovo**). Saltuariamente vengono effettuate anche lavorazioni di molatura, esclusivamente all'interno di un'area identificata, ove è presente un sistema di aspirazione (**E4 – Invariata**);
- Sabbatura apparecchiature e componenti: in base alle lavorazioni da effettuare, i particolari in lavorazione vengono sabbati all'interno di apposite cabine chiuse (sono presenti n. 3 impianti di sabbatura), dotate di aspirazione che garantisce una portata di circa 2000 m³/h (**emissione E5 - INVARIATA**). È presente in uscita un filtro a maniche con sistema di raccolta delle polveri entro appositi sacchi. Il materiale utilizzato per sabbare è costituito prevalentemente da graniglia metallica e occasionalmente da sabbia silicea;
- Resinatura e verniciatura: una volta realizzati i nuovi avvolgimenti e rimontati i motori, viene applicata una resina protettiva mediante un sistema ad immersione (**E2 - Invariato**). Si procede poi alla fase di verniciatura, che viene effettuata in una cabina posta adiacente all'impianto di sabbatura: i fumi vengono convogliati nello stesso camino dell'impianto di resinatura;
- Essiccazione: affinché la resina possa catalizzare nel modo e nei tempi corretti, i componenti in lavorazione vengono inseriti in forni di essiccazione: sono presenti due forni, di cui uno elettrico (**E6 - Invariata**) ed uno alimentato a gas metano (**E7 - Invariata**).

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – FORNO DEMOLITORE E ASCIUGATURA -

Portata massima	1600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	350	°C
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
SOV	50	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 - VERNICIATURA /RESINATURA

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E3 – SMERIGLIATRICI, STAGNATRICI – REPARTO OFFICINA – MODIFICA NON SOSTANZIALE -

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – MOLATURA –

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – SABBIATURA

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E6 – FORNO ESSICCAZIONE RESINA (ELETTRICO) –

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Temperatura	200	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – FORNO ESSICCAZIONE (A METANO) –

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	200	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 - BOBINATRICI –

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – STAGNATRICI – REPARTO AVVOLGITORI –

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per il nuovo punto di emissione E9, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di funzionamento rappresentativo

degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale di Faenza e Bassa Romagna;

2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)

Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniacca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con

maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione **E9**, il **31/01/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1). Entro tale data deve essere comunicata anche la messa a regime degli impianti termici ad uso civile:
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Faenza e Bassa Romagna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni da effettuare agli impianti termici ad uso civile e produttivo, con frequenza almeno annuale.**

**SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- le acque reflue industriali sono costituite da acque derivanti dal lavaggio dei motori e dei macchinari su apposita piazzola dell'attività di riparazione apparecchiature elettromeccaniche;
- La piazzola in calcestruzzo, ha le dimensioni di m 6x4: è presente una vasca di sedimentazione che misura cm 110 x 110 x 100, dove avviene una prima fase di decantazione dei materiali più grossolani che si depositano sul fondo della vasca, seguita da un pozzetto disoleatore. A valle delle due vasche è presente un pozzetto di ispezione. Questa linea raccoglie anche le acque provenienti dai pluviali del capannone e dalle caditoie delle acque meteoriche raccolte dal piazzale.
- Lo scarico finale di tipo industriale, indicato in planimetria con S1, avviene nella pubblica fognatura mista esistente. Le acque provenienti dai servizi igienici e dalla rete di captazione delle acque piovane e dai piazzali (sempre ammesse in pubblica fognatura) vengono convogliate in un secondo punto di scarico, indicato con S2 in planimetria.

La planimetria della rete fognaria – schema fognario e punti di emissione scala 1:500 – costituisce parte integrante e sostanziale e viene allegata alla presente AUA.


Prescrizioni:

- a) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici) e acque meteoriche pulite, unicamente lo scarico derivante dal **lavaggio pezzi** posizionato all'aperto e denominato **S1**.
- b) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- c) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **vasca di decantazione e disoleatore;**
 - **pozzetto di prelievo** posizionato subito dopo i sistemi di trattamento delle acque reflue industriali e prima di qualsiasi altra immissione idrica diversa, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- d) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- e) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- f) HERA SPA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- g) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA SPA, all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE competente, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- h) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo

dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

- i) La ditta deve stipulare con HERA SPA un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA SPA provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- j) Il titolare è tenuto a presentare a HERA SPA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- k) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- l) **I pozzetti ufficiali di prelievamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.**
- m) Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura.

Planimetria della rete fognaria



LEGENDA

-  VASCA BIOLOGICA
-  POZZETTO DEGRASSATORE/DISOLEATORE
-  POZZETTO DI ISPEZIONE
-  CADITOIA ACQUE METEORICHE
-  VASCA DI SEDIMENTAZIONE CM. 110X110X100
-  POZZETTO PLUVIALE
-  POZZETTO DI ISPEZIONE FINALE 60x60 cm.
-  PUNTO DI EMISSIONE

PLANIMETRIA SCHEMA FOGNARIO E PUNTI DI EMISSIONE Scala 1:500

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.